



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di 1° convocazione - seduta Ordinaria

Oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016.*

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome Nome</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Mazzocato Chiara	Sindaco	x	
2. Botti Simone	Vice Sindaco	x	
3. Tessaro Laura	Consigliere	x	
4. Martinello Paola	Consigliere	x	
5. Ceccato Angelo	Consigliere	x	
6. Marconato Mauro	Consigliere	x	
7. Conte Chiara	Consigliere	x	
8. Tavernaro Giacomo	Consigliere	x	
9. Bresciani Ivan	Consigliere	x	
10. Bonora Marco	Consigliere	x	
11. Precoma Gianni	Consigliere	x	
12. Guolo Barbara	Consigliere		x
13. Morlin Beatrice	Consigliere	x	
		12	1

Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune.

La Sig.ra Mazzocato Chiara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Bresciani Ivan, Morlin Beatrice, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'assessore Tessaro Laura che propone anche per il 2016 la conferma delle medesime aliquote e delle stesse detrazioni Imu già in vigore per l'anno 2015. Annotato l'intervento del consigliere Bonora Marco il quale ritiene giusto focalizzare come una buona parte (tutto quanto introitata per la categoria dei fabbricati b), vanno devolute dal comune allo Stato per le quali il comune risulta essere solamente esattore di fondi che per altro anche per un'altra percentuale vanno a formare il fondo di solidarietà tra i comuni e che rispetto a quanto devoluta dal comune di Caerano di San Marco solamente in minima parte torna nelle sue stesse casse. Sono questi i dati che vanno detti alla popolazione e che sottendono alla necessità di decidere in forma referendaria sulla cosiddetta autonomia finanziaria differenziata in merito alla quale la Regione Veneto sta promovendo una consultazione popolare

Tessaro Laura:

sottolinea oltre a quanto già detto dal collega Bonora Marco anche gli anacronistici privilegi di cui godono le Regioni a statuto speciale che oggi giorno non hanno più ragione di esistere.

PREMESSO CHE:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 prevedevano l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147, commi 639 e seguenti è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU è una delle tre componenti uniche;
- che in particolare sono state introdotte modifiche alla disciplina IMU:
 1. dalla legge 26 aprile 2012, n.44;
 2. dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.35;
 3. dal decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
 4. dal decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124;
 5. dall'articolo 1, comma 707, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha stabilito che l'imposta municipale propria continua ad applicarsi in via sperimentale anche oltre il termine del 31 dicembre 2014;
 6. dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha stabilito che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

TENUTO quindi conto che la disciplina dell'IMU sperimentale, istituita e modificata, come meglio descritto in premessa stabilisce, tra l'altro:

- che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale ed agli immobili ad essa equiparati ed alle pertinenze delle stesse;
- è fatta eccezione per gli immobili di cui al punto precedente classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze che continuano ad essere assoggettate all'imposta;
- che in ogni caso le pertinenze degli immobili di cui ai precedenti punti si intendono con il limite di un solo fabbricato per ognuna delle categorie C2, C6 e C7;
- che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (articolo 1, comma 380, lettera f), Legge 24 dicembre 2012, n.228);

- che l'aliquota base dello 0,76%, con deliberazione di consiglio comunale può essere modificata in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- che è soppressa la riserva allo Stato di cui all'ex comma 11;

RITENUTO opportuno, con la presente deliberazione, di confermare le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvata con propria deliberazione n. 18 del 23.07.2015, esecutiva, e in particolare:

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7);
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7);
- 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133;
- 0,95% per le aree fabbricabili e per gli immobili e loro pertinenze adibiti ad uso abitativo non locati, sfitti o vuoti da almeno 6 mesi anche non continuativi nel corso dell'anno solare;
- 0,86% per tutti gli altri immobili;
- 0,76% per terreni agricoli;
- 0,00% per i fabbricati destinati alla vendita da imprese costruttrici inseriti in bilancio come rimanenza invendute (soggetti a dichiarazione entro il 30/06 di ogni anno)
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta annua, 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC – capo II – IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 08.09.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 sulla proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati;

SENTITO il Segretario Comunale;

FATTO PROPRIO il dibattito iniziale

CON VOTI favorevoli n. 10
contrari n. 7
astenuti: 2 (Bonora Marco, Precoma Gianni)

espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che tutto quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvata con propria Deliberazione n. 18 del 23.07.2015, esecutiva, e in particolare:

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7);
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7);
- 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133;
- 0,95% per le aree fabbricabili e per gli immobili e loro pertinenze adibiti ad uso abitativo non locati, sfitti o vuoti da almeno 6 mesi anche non continuativi nel corso dell'anno solare;
- 0,86% per tutti gli altri immobili;
- 0,76% per terreni agricoli;
- 0,00% per i fabbricati destinati alla vendita da imprese costruttrici inseriti in bilancio come rimanenza invendute (soggetti a dichiarazione entro il 30/06 di ogni anno)
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta annua, 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di approvare le unite tabelle, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, del valore venale, per l'anno 2016, delle aree edificabili e la tabella delle riduzioni del valore venale delle aree edificabili e riduzioni deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 107/2012 proposte dalla Giunta Comunale tenendo a precisare che con Delibera di Giunta Comunale n. 126/2015 si è approvata la perizia di stima dell'arch. Virgino Chioato con la quale il territorio comunale veniva diviso in due zone, Centro Urbano Consolidato e Città Periferica (vedi allegato);
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi del Comune a trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998 n.360, entro i termini di legge;
5. di dare altresì atto che la trasmissione telematica di cui al punto precedente costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e non deve pertanto essere seguita dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10
 contrari n. /
 astenuti: 2 (Bonora Marco, Precoma Gianni)

espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 - Prov. Treviso
C.F. 83003810260 - P. IVA 01179660269

A) ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. / G. N. 30
IN DATA 27 APR 2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016.

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

1. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE

Remigio Baccega

2. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto riguarda la regolarità contabile, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE

Baccega Remigio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Mazzocato Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

N° registro Albo Pretorio **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
(art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Serafini dr. Gianluigi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO